



Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva in merito all'ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet)

1 Situazione di partenza

Tra il 7 giugno 2013 e il 2 settembre 2013 l'UFV ha eseguito un'indagine conoscitiva sull'ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet). In totale, sono pervenute 36 prese di posizione: 21 dai Cantoni, 5 dagli uffici delle amministrazioni cantonali e 10 dalle organizzazioni settoriali o dai gruppi di interesse.

2 Osservazioni generali

A livello generale, la proposta di revisione dell'ordinanza è stata accolta favorevolmente da tutti i partecipanti all'indagine conoscitiva. Lo sviluppo del sistema d'informazione per il servizio veterinario pubblico (SISVet) in sistema d'informazione ASAN nonché l'inserimento dei sistemi d'informazione per il servizio veterinario nel sistema informatico centrale comune lungo la filiera alimentare vengono considerati come necessari e molto importanti. Infatti, solo con un sistema d'informazione ben funzionante è possibile risolvere, in maniera efficiente e orientata agli obiettivi, le sfide odierne a livello d'esecuzione. In particolare, unicamente con una buona applicazione specialistica per il servizio veterinario si possono attuare programmi in favore della salute animale e affrontare eventuali epizootie che dovessero scoppiare nel Paese. Prova ne sia che la maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva chiede agli organi della Confederazione anche di continuare a portare avanti con elevata priorità i lavori preparatori ancora da attuare nell'ambito del sistema d'informazione ASAN e di provvedere a garantire la disponibilità e la visualizzazione dei dati di base provenienti dai sistemi destinati alla conversione, come il registro IDI-RIS e il sistema d'informazione AGIS/SIPA.

OW, GL, AGORA e la SVS hanno comunicato che si astengono dall'inoltare una presa di posizione.

BL, LU, ZH, Vet BS, AVSV SG, Suisselab e LA TG suggeriscono che le serie dei dati di base provenienti dai sistemi-fonte – come ad es. dal Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), dalla Banca dati sul traffico di animali e dal sistema d'informazione sulla politica agricola AGIS/SIPA – vengano rese disponibili nel sistema al più presto possibile, nella misura necessaria ai fini dell'esecuzione. L'USC invoca che i dati oggi rilevati centralmente con il sistema d'informazione ASAN, in futuro siano meglio valutati e utilizzati.

FR e l'ASVC richiedono che la possibilità d'accesso ad altri sistemi-fonte, come TRACES e Anis, venga attuata al più presto possibile.

VdU, AG, ASVC, BE, Vet BS, BL, ZH e LU chiedono espressamente agli organi della Confederazione di portare avanti con elevata priorità lo sviluppo, ancora da attuare, del sistema d'informazione ASAN e di metterlo a disposizione dei Cantoni per l'utilizzo.

TG, SO, GR, VS, ACCS, ASVC, LA TG richiedono che i costi per la messa a punto nonché per lo sviluppo e la gestione siano coperti dalla Confederazione o che, perlomeno, la chiave

di ripartizione dei costi possa venire ridiscussa. Diversi partecipanti all'indagine conoscitiva mettono in dubbio l'esattezza del calcolo dei costi per la gestione del sistema. SO si attende che l'affermazione «i contributi dei Cantoni al sistema d'informazione ASAN si manterranno pressoché sul livello attuale» sarà rispettata.

Secondo Suisselab e l'USC, così come presentato, l'avamprogetto di ordinanza non tiene sufficientemente conto né dell'onere che è lecito attendersi per i fornitori dei dati onde garantire l'esercizio, l'esattezza contenutistica e gli adeguamenti tecnici necessari ad assicurare quest'ultima, né della complessità dell'attuazione del piano relativo ai dati. Questi partecipanti all'indagine conoscitiva chiedono pertanto che venga spiegato in quale misura si può rifondere adeguatamente l'onere amministrativo a carico dei laboratori in relazione ai dati da fornire alla Confederazione.

AI, AR e la COSAC richiedono espressamente che l'ordinanza si limiti ai dati assolutamente necessari, che sono indispensabili per lo scambio di dati tra la Confederazione e i Cantoni ai fini dell'esecuzione.

VD, FR GE – che hanno già unito in rete i propri sistemi IT nell'ambito della sicurezza delle derrate alimentari –, nonché AVSV SG e GR richiedono che tra i sistemi IT cantonali (ad es. Limsophy) e il sistema informatico centrale lungo la filiera alimentare secondo l'art. 54a LFE venga costruita un'interfaccia a spese della Confederazione. Tramite tale interfaccia, i dati rilevati nei sistemi cantonali potranno essere trasmessi al sistema informatico centrale, cosicché non sarà più necessario rilevarli in due sistemi.

TI chiede disposizioni più precise in materia di protezione dei dati.

Secondo la FCM occorre impedire che vengano eseguiti rilevamenti multipli; inoltre, è necessario tenere in debito conto anche l'economia privata quale utente. Infatti, in futuro la collaborazione nelle catene di creazione del valore a favore di specifici programmi legati ai label acquisirà vieppiù importanza e, di conseguenza, anche i privati dovrebbero poter utilizzare i relativi dati negli ambiti della salute animale, della protezione degli animali, dell'igiene delle derrate alimentari e della sicurezza delle derrate alimentari. La medesima rivendicazione è condivisa anche dal SSPR.

L'USC fa notare che i servizi cantonali preposti all'esecuzione non svolgono alcun compito nel quadro del controllo degli alimenti per animali: per questo motivo, non bisogna prevedere l'accesso a simili dati per tali servizi.

L'ACCS, AG e BE sottolineano che, nell'ingresso, si fa riferimento soltanto all'articolo 54a LFE. I laboratori cantonali risultano quindi non essere per nulla toccati dalle nuove disposizioni, o toccati solo a titolo marginale. Gli articoli 63 LDerr e 165d LAgr non possono essere citati nell'ingresso, soprattutto perché la questione del finanziamento è regolamentata in maniera diversa nelle tre leggi.

3 Osservazioni in merito ai singoli articoli

Capitolo 1: Oggetto e scopo

Articolo 1 Oggetto

AG, BE e l'ACCS osservano che il campo d'applicazione delle nuove disposizioni proposte si basa sull'art. 54a LFE. I compiti esecutivi sanciti dalla legge sulle derrate alimentari – così come sono elencati nell'articolo 14 lettere a, b, c, e, f – risultano quindi essere al di fuori di questo campo d'applicazione e vanno di conseguenza stralciati senza sostituzioni.

Articolo 2 Scopo

Secondo AG non è chiaro quali dati sono intesi nella prima parte della frase, rispettivamente quali dati non rientrano nella gestione amministrativa. Inoltre non è chiaro quali dati sono intesi alla lettera a, per distinguerli dai dati alle lettere b-d. L'articolo 2 va pertanto formulato in maniera più comprensibile.

La FCM invoca che nel capoverso 1 – in analogia all'articolo 14 lettera a – venga inserita non solo l'igiene delle derrate alimentari, come compito d'esecuzione, ma anche la sicurezza delle derrate alimentari. In futuro deve infatti essere chiaro fin dal principio che, in queste banche dati, oltre all'igiene possono venire elaborati anche temi relativi alla sicurezza.

Articolo 3 Definizioni

TG e LA TG propongono di utilizzare il termine «gestione EED» anziché solo «gestione»: difatti il termine «gestione» può essere impiegato sia per intendere la gestione di un sistema EED sia per designare la gestione di un'azienda ai sensi dell'ordinanza sulla terminologia agricola.

Al si rammarica per il fatto che, alla lettera a, siano citati soltanto l'UFV/USAV e l'UFAG, mentre i Cantoni – che costituiscono importanti elementi lungo la filiera alimentare – non sono menzionati.

Capitolo 2: Sistema d'informazione ASAN

Articolo 4 Dati

AR, FR, GR, VD, AI, Vet BS, BL, TG, ZH, SO, LU, AVSV SG, VdU, COSAC e l'ASVC mettono in luce che – in corrispondenza dei dati di base al capoverso 2 lettera h – mancano i numeri di marca auricolare dei bovini e delle capre, nonché gli ID dei cavalli. Questi partecipanti all'indagine conoscitiva richiedono pertanto che vengano aggiunti anche gli ID e il sesso dell'animale. LU osserva che, nel capoverso 2 lettera h, l'elencazione dei dati di base non dovrebbe essere esaustiva.

Suisselab e l'USC chiedono di aggiungere, nella lettera c, anche i numeri che servono a identificare l'azienda, l'ubicazione o la persona, così come i numeri della competente autorità cantonale.

L'USC deplora il fatto che l'attuale numerazione dell'identificazione delle aziende e delle loro ubicazioni non sia armonizzata.

Secondo AI e la COSAC, la discendenza degli animali non dovrebbe figurare tra i dati di base e quindi va tolta, poiché in sede di rilevamento degli ID degli equidi è emerso palesemente che non vale la pena mischiare allevamento e detenzione. Inoltre, richiedono che i dati individuali degli animali vengano rilevati unicamente se gli animali in questione sono già rilevati in un sistema analogamente alla BDTA. Sempre secondo loro, l'esecuzione cantonale non è in grado di assumersi ulteriori compiti in relazione al rilevamento, al controllo o agli accertamenti a livello di aziende.

Secondo Identitas, nel capoverso 2 lettere b-c non si comprende bene di quali numeri si stia parlando: Identitas richiede dunque che venga specificato meglio quali sono i numeri da usare.

Articolo 5 Fonti dei dati

FR e SAAV FR invocano che, nell'elencazione delle fonti dei dati, siano aggiunti anche la banca dati sul latte (DBMilch.ch), il sistema d'informazione «Limsophy» e «GELAN».

Suisselab e l'USC auspicano che, al momento di riprendere dati provenienti da altri sistemi

d'informazione, si tenga conto della diversa strutturazione e dell'esattezza contenutistica. AI e la COSAC fanno notare che i dati salvati in AGIS/SIPA devono bastare, visto che le autorità cantonali d'esecuzione non avrebbero comunque le possibilità, in termini di onere lavorativo da eseguire, di rilevare ulteriori dati.

Identitas afferma che, nell'elencazione, mancano i dati FLEKO.

L'USC osserva che Agate non è una fonte di dati, bensì un portale internet.

Articolo 6 Acquisizione dei dati

TG e LA TG sottolineano che i dati rilevanti a livello di agricoltura vengono registrati nei Cantoni e messi a disposizione per altre applicazioni tramite AGIS.

AG e l'ACCS ci tengono ad aggiungere che gli obblighi di notifica dei Cantoni sono da intendere conformemente alla LFE.

BL, TG, LU, SO, GR, ASVC, AVSV SG, VdU e AR chiedono la seguente aggiunta nel capoverso 1: "... adempiono i loro obblighi di notifica per mezzo del sistema d'informazione, nella misura e nel rispetto dei termini temporali prescritti dalle normative del diritto federale".

FR richiede che nel capoverso 3 venga definita l'interfaccia per la trasmissione dei dati di «Limsophy» al sistema d'informazione ASAN e/o Acontrol.

Suisselab desidera che il capoverso 3 sia completato come segue: i dati rilevati sono trasmessi al sistema d'informazione ASAN in forma standardizzata ed esatti dal punto di vista del contenuto.

LU richiede a tale proposito anche l'aggiunta secondo cui tali dati sono trasmessi tempestivamente.

SO propone la seguente formulazione per il capoverso 3: "La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché i dati rilevati dai Cantoni che gestiscono sistemi d'informazione propri, possano essere trasmessi in forma standardizzata al sistema d'informazione ASAN".

L'USC afferma che nelle «Spiegazioni» viene richiesto molto più di quanto descritto nel capoverso 3 e propone quindi la seguente formulazione: "I Cantoni che gestiscono sistemi d'informazione propri provvedono affinché i dati rilevati siano trasmessi al sistema d'informazione ASAN in forma standardizzata nonché entro il termine temporale previsto ed esatti dal punto di vista del contenuto".

Articolo 7 Finanziamento

AG, TG, LA TG e l'ACCS sono dell'opinione che l'intero articolo debba essere modificato in modo tale che il finanziamento della gestione e dello sviluppo risulti coperto dalla Confederazione. Secondo AG, i vantaggi derivanti da ALIS e ASAN vanno infatti a beneficio soprattutto della Confederazione, cui spetta quindi sopperire ai costi generati dai sistemi.

AI, FR, JU chiedono di precisare che lo sviluppo futuro del sistema d'informazione ASAN è pagato dalla Confederazione.

SO e AI vorrebbero che anche i costi del servizio specializzato siano pagati completamente dalla Confederazione.

Inoltre, sempre secondo AI dovrebbero essere offerte anche possibilità alternative di accesso.

Agli occhi di LA TG, così come formulato il capoverso 4 può creare malintesi. Questo partecipante all'indagine conoscitiva propone pertanto che la partecipazione ai costi ancora a carico dei Cantoni per la gestione del sistema sia uguale ai costi complessivi meno il pagamento degli importi a carico dei Cantoni per le postazioni d'accesso, diviso il numero delle postazioni d'accesso di cui dispongono.

BE, BL, LU, Vet BS, AR, VdU e l'ASVC osservano che la partecipazione ai costi non dovrebbe dipendere dal fatto che vi siano (o non vi siano) postazioni d'accesso, bensì se i dati ven-

gono rilevati tramite il sistema d'informazione ASAN. Il capoverso 5 va quindi meglio precisato. Inoltre questi partecipanti all'indagine conoscitiva vorrebbero che i Cantoni coprano i costi per la trasmissione standardizzata dei dati secondo gli obblighi di notifica sanciti dal diritto federale se tali dati non sono rilevati tramite le postazioni d'accesso.

ZH desidera che venga precisato in quale misura i Cantoni che utilizzano il sistema d'informazione ASAN solo per una parte dei processi operativi, debbano coprire i costi della trasmissione standardizzata anche degli altri processi.

GR e AVSV SG si dicono fundamentalmente favorevoli al calcolo dei costi per ogni Cantone in base alle postazioni d'accesso. Tuttavia, per questi partecipanti all'indagine conoscitiva non è accettabile che i Cantoni dotati di sistemi propri per la gestione dei dati debbano coprire le spese per il transfer dei dati e per i relativi lavori preparatori ancora da attuare a livello tecnico. Bisognerebbe mettere a disposizione, a spese della Confederazione, un'interfaccia tramite cui i dati richiesti possano venire trasmessi al sistema d'informazione ASAN.

SO desidera che un terzo dei costi di gestione sia versato dagli uffici della Confederazione che utilizzano parimenti il sistema d'informazione ASAN. Se anche altri organi o servizi della Confederazione oppure altre organizzazioni intendono usare i dati, dovrebbero anch'essi partecipare alla copertura dei costi stipulando a tale scopo accordi di utilizzazione con le competenti autorità cantonali d'esecuzione. SO richiede inoltre che i Cantoni privi di postazioni d'accesso paghino un contributo corrispondente al numero medio di postazioni d'accesso di un Cantone delle loro medesime dimensioni.

Secondo JU e VS non è logico che i costi della gestione siano calcolati in base al numero di postazioni d'accesso. Questi partecipanti all'indagine conoscitiva propongono una nuova chiave di ripartizione dei costi che prevede un contributo di base uguale per tutti i Cantoni e il conteggio, nel calcolo finale, del numero di abitanti e delle unità di bestiame grosso per ogni Cantone.

ZG chiede che il rapporto di finanziamento tra la Confederazione e i Cantoni venga ribaltato e che per il finanziamento della gestione da parte dei Cantoni sia stabilito un tetto di spesa.

Secondo TI il termine «servizio specializzato» non è definito in modo abbastanza chiaro.

AG e l'ACCS richiedono che nel capoverso 5 venga precisato che si intende solo l'obbligo di notifica secondo la LFE.

Capitolo 3: Banca dati dei laboratori

Secondo AG e l'ASVC il capitolo 3 deve essere completato con un articolo riguardante l'assunzione delle spese da parte della Confederazione.

Articolo 8 Dati

Identitas domanda perché l'analisi dei campioni da inviare è limitata a individuare solo le epizootie soggette a notifica e le resistenze agli antibiotici.

Articolo 9 Collegamento con altri sistemi d'informazione

FR, JU e SAAV FR auspicano che vengano elencate anche le altre banche dati cantonali, come Limsophy.

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Sezione 1: Competenze

Articolo 10 USAV

Secondo BE, BL, SH, ZH, SO, LU, TG, GR, AI, AV AVSV SG, ASVC, VdU e AR non è materialmente utile allo scopo stipulare un accordo di utilizzazione per ogni Cantone, visto che in vari Cantoni le autorità competenti fanno parte di unità organizzative diverse. Il capoverso 2 lettera b deve quindi venire riformulato nel modo seguente: conclude accordi di utilizzazione con le competenti autorità cantonali d'esecuzione. Tale adeguamento si impone non da ultimo perché le autorità cantonali d'esecuzione sono responsabili, rispettivamente competenti, anche per la protezione e la sicurezza dei dati, nonché per l'attribuzione di incarichi a terzi (cfr. art. 13, art. 21 cpv. 2).

Articolo 11 Servizio specializzato

TG e LA TG desiderano che i compiti del servizio specializzato e dell'help desk della BDTA vengano delimitati chiaramente e siano noti agli utenti.

Suisselab richiede, a livello di adeguamenti dei sistemi d'informazione (cpv. 1 lett. c), che ai fornitori di dati coinvolti (laboratori) venga concesso il diritto di essere consultati. Inoltre chiede che le modifiche siano poste in consultazione prima della loro entrata in vigore, e che i costi per gli adeguamenti eventualmente necessari vengano coperti dai fornitori dei dati – in corrispondenza dei loro sistemi – in base al principio di causalità.

Identitas deplora che al capoverso 2 siano elencate in maniera esaustiva le autorità e le organizzazioni con cui il servizio specializzato deve collaborare.

Articolo 12 Comitato misto

Suisselab suggerisce che le proposte per lo sviluppo dei sistemi d'informazione possano venire avanzate anche dai fornitori di dati.

BL, BE, SH, ZH, TG, GR, ASVC, AV AVSV SG, VdU, AR, LA TG chiedono che i rappresentanti dei Cantoni vengano cercati nell'ambito lavorativo dei servizi veterinari cantonali. Sono infatti necessarie conoscenze dei processi specialistici e dei procedimenti per poter essere all'altezza di svolgere correttamente i compiti nel comitato misto.

Visto che, in base all'articolo 3, il sistema d'informazione è uno strumento importante per tutti gli organi e i servizi coinvolti lungo la filiera alimentare, AI parte dal presupposto che tutti questi organi e servizi debbano anche essere rappresentati nel comitato misto. Inoltre AI propone che anche l'UFAG sia rappresentato nel comitato misto poiché, probabilmente, i possibili sviluppi futuri avranno molto spesso ripercussioni sui sistemi dall'UFAG.

L'articolo 12 prevede per i Cantoni un semplice ruolo di consulenza. ZG chiede di conseguenza di estendere anche ai Cantoni il diritto di essere consultati; se i Cantoni sono chiamati a garantire un cofinanziamento, è infatti necessario attribuire loro anche un ruolo di co-decisione.

Sezione 2: Diritti di accesso

Articolo 14 Servizi aventi diritto di accesso

Secondo SAAV FR e FR bisogna precisare anche che le notifiche delle epizootie rientrano tra i compiti delle autorità veterinarie, e che i risultati delle analisi condotte dai laboratori riconosciuti devono essere disponibili sistematicamente in ALIS rispettivamente ASAN.

Il SSPR desidera che, tra i servizi aventi diritto di accesso, siano elencati anche i servizi

d'igiene veterinaria visto che essi, su incarico dei Cantoni, registrano già oggi i dati relativi alla salute animale.

TI fa notare che l'O-SISVet si basa esclusivamente sulla LFE e che, di conseguenza, questa ordinanza dovrebbe regolamentare unicamente compiti nell'ambito della LFE.

Secondo l'USC, visto che le autorità cantonali d'esecuzione non hanno alcun compito d'esecuzione nel quadro dei controlli ufficiali degli alimenti per animali, esse non dovrebbero quindi neppure avere dei diritti di accesso in tale ambito.

Secondo BE il campo d'applicazione della nuova ordinanza si basa sull'articolo 54a LFE. I compiti d'esecuzione conformemente alla legge sulle derrate alimentari – così come sono elencati nell'articolo 14 lettere a, b, c, e, f dell'O-SISVet – risultano essere al di fuori del campo d'applicazione della LFE e vanno quindi stralciati senza sostituzioni.

Articolo 17 Accesso ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione

Analogamente ai dati di base, TG e LA TG vedrebbero di buon grado l'estensione dei diritti di accesso anche ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione non soltanto del proprio Cantone, visto che il commercio del bestiame avviene a livello svizzero e che le epizootie non si fermano ai confini cantonali.

Articolo 21 Concessione dei diritti di accesso

AG, l'ACCS e JU richiedono una maggiore precisione del termine «ruolo di amministratore».

Articolo 22 Comunicazione di dati alle autorità

SAAV FR e FR sottolineano che i dati sensibili riguardanti le epizootie vanno protetti in modo tale da scongiurare che i non aventi diritto possano accedervi. Nel capoverso 1 bisogna aggiungere che le autorità della Confederazione sono abilitate a trasmettere dati esclusivamente previa autorizzazione del Cantone.

AI e la COSAC richiedono che nel capoverso 1 venga precisato che i dati degni di particolare protezione possono essere trasmessi unicamente in maniera vincolata a uno scopo prestabilito.

La FCM invocano che, nel quadro dell'esecuzione coordinata, nel capoverso 2 venga citato anche l'ambito della sicurezza delle derrate alimentari.

Articolo 24 Comunicazione di dati a privati

Sempre secondo la FCM, non è specificato chi è qui abilitato in veste di «privato»: per tale motivo la FCM reputa che, con tale termine, si possano intendere tutti gli attori della catena di creazione del valore.

Sezione 4: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione

Articolo 27 Rettifica dei dati

L'USC e Suisselab auspicano una regolamentazione chiara delle responsabilità e delle competenze delle autorità e dei laboratori riconosciuti per quanto riguarda la rettifica dei dati che vengono forniti al sistema.

Articolo 28 Sicurezza informatica

Secondo SO, LU, TG, BL, BE, GR, VdU, AR, AVSV SG e l'ASVC non è materialmente utile allo scopo stipulare un accordo di utilizzazione per ogni Cantone, visto che in vari Cantoni le autorità competenti fanno parte di unità organizzative diverse.

Articolo 29 Archiviazione e cancellazione dei dati

TG suggerisce che si esamini se questa disposizione è in linea con la legge sull'archiviazione.

L'USC desidera che l'archiviazione dei dati sia conforme alle prescrizioni sancite dalla legge sull'archiviazione e che la cancellazione dei dati non più necessari debba avvenire al massimo dopo 30 anni.

Articolo 30 Esecuzione

AG e l'ACCS chiedono che la lettera b sia stralciata, perché tale disposizione è critica dal profilo dei costi per i Cantoni.

Allegato 1

1.1 Autorità e aventi diritto con ruolo di utente

Visto che l'amministrazione è organizzata in modo diverso nei vari Cantoni, BE, BL, Vet BS, ZG, FR, JU, TG, SAAV SAAV FR, ASVC, VdU LA TG propongono che i termini delle unità amministrative vengano riformulati in maniera più generale, ad es.: SCPA (Servizio cantonale per la protezione dell'ambiente), SCA (Servizio cantonale per l'agricoltura) e SCV (Servizio cantonale veterinario).

1.2 Fonti dei dati

Secondo JU e FR mancano, tra le fonti dei dati, TRACES e Anis.

ZH e LA TG fanno notare che sarebbe meglio decidere se utilizzare il termine «fonte dei dati» oppure il termine «provenienza dei dati».

Identitas suggerisce di aggiungere, tra le fonti dei dati, anche FLEKO e la Banca dati per animali da compagnia. Inoltre, osserva che la BDTA non rappresenta una fonte dei dati di base, poiché tali dati provengono da AGIS/SIPA.

2 Diritti di accesso

Secondo l'ASVC, VdU, LA TG la tabella che riporta le diverse cifre non è abbastanza comprensibile. Inoltre questi partecipanti all'indagine conoscitiva criticano il fatto che le cifre hanno un significato un po' diverso a seconda delle colonne.

Secondo BL, AI, GR, ZH, LU, JU, TG, ASVC, Vet BS, VdU, AVSV SG AR è necessario adeguare l'elenco dei dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione che vengono elaborati nel sistema (elenco dei processi specialistici) sulla scorta delle decisioni del comitato misto dell'estate 2013. FR e SAAV FR osservano che le autorità cantonali hanno unicamente un diritto di lettura in riferimento a tali elenchi dei processi specialistici: chiedono pertanto che le autorità siano parimenti autorizzate a elaborarli.

TG e LA TG richiedono che la tabella con i diritti di accesso venga rivista coinvolgendo i rappresentanti della COSAC, perché gli uffici cantonali per l'agricoltura – in base ai diritti di accesso qui proposti – avrebbero la possibilità di rilevare o di elaborare le notifiche di epizootie.

L'USC e Suisselab auspicano che alla cifra 1.1 si garantisca che, in corrispondenza dei dati delle persone, risulti possibile risalire anche all'ubicazione dell'azienda.

Identitas fa notare che non esistono «persone BDTA» e che queste informazioni provengono da AGIS/SIPA o NEVIS. Inoltre osserva che viene usato il termine «proprietario», benché nella maggior parte delle ordinanze sia invece in uso il termine «detentore di animali».

BE, AG e l'ACCS chiedono che siano stralciate la riga LC (= laboratorio cantonale) nell'allegato 1 cifra 1.1 e l'omonima colonna nell'allegato 2.

4 Partecipanti all'indagine conoscitiva

4.1 Governi cantionali

• Conseil d'état du canton de Vaud	VD
• Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur Kanton Wallis	VS
• Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau	TG
• Departement Gesundheit und Soziales Aargau	AG
• Departement Volks- und Landwirtschaft Appenzell Ausserrhoden	AR
• Die Regierung des Kantons Graubünden	GR
• Etat de Fribourg	FR
• Finanzen und Gesundheit Kanton Glarus	GL
• Gesundheits- und Sozialdepartement Luzern	LU
• Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino	TI
• Kanton Schaffhausen, Departement des Innern	SH
• Landammann und Standeskommission Kanton Appenzell Innerrhoden	AI
• Le Conseil d'état de la république et canton de Neuchâtel	NE
• Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt	BL
• Regierungsrat des Kantons Zürich	ZH
• Regierungsrat Kanton Obwalden	OW
• Regierungsrat Solothurn	SO
• République et canton de Genève	GE
• République et canton du Jura	JU
• Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern	BE
• Gesundheitsdirektion Kanton Zug	ZG

4.2 Uffici cantionali (veterinari cantionali, chimici cantionali, uffici cantionali dell'agricoltura)

• Ufficio protezione dei consumatori e veterinaria del Cantone San Gallo (<i>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen SG</i>)	AVSV SG
• Ufficio dell'agricoltura del Cantone Turgovia (<i>Landwirtschaftsamt Thurgau</i>)	LA TG
• Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires Fribourg	SAAV FR
• Servizio veterinario congiunto dei Cantoni della Svizzera centrale (<i>Veterinärdienst der Urkantone</i>)	VdU
• Ufficio veterinario cantonale del Cantone Basilea-Città	Vet BS

4.3 Organizzazioni interessate

• Agora Romandie	AGORA
• Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti	SSPR
• Identitas AG	Identitas
• Federazione delle cooperative Migros	FCM
• Unione svizzera dei contadini	USC
• Suisselab AG	
• Società dei veterinari svizzeri	SVS
• Conferenza svizzera dei servizi cantionali dell'agricoltura	COSAC
• Associazione dei chimici cantionali svizzeri	ACCS
• Associazione svizzera dei veterinari cantionali	ASVC